



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

Decisione/0158/TFNSD-2023-2024
Registro procedimenti n. 0145/TFNSD/2023-2024

IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE

SEZIONE DISCIPLINARE

composto dai Sigg.ri:

Maurizio Lascioli - Presidente
Leopoldo Di Bonito - Componente
Andrea Fedeli - Componente (Relatore)
Ermando Bozza - Componente aggiunto (Relatore)
Claudio Sottoriva - Componente aggiunto
Giancarlo Di Veglia - Rappresentante AIA

ha pronunciato, all'udienza del giorno 27 febbraio 2024, sul deferimento proposto dal Procuratore Federale n. 18455/345pf 23-24/GC/CAMS/ep del 29 gennaio 2024 nei confronti del sig. Giuseppe Mollica e della società AC Locri 1909, la seguente

DECISIONE

Il deferimento

Viene in decisione l'atto di deferimento della Procura Federale n. 18455/345pf 23-24/GC/CAMS/ep del 29 gennaio 2024, per rispondere:

1) il "*sig. Giuseppe MOLLICA, all'epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante della Società AC LOCRI 1909, per rispondere della violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione ai punti 2 e 5 del C.U. n. 158 del 7.06.2023, per non aver provveduto a depositare, entro il termine del 14/07/2023, la seguente documentazione:*

- *copia del verbale dell'assemblea nel corso della quale sono state attribuite le cariche sociali per la stagione sportiva 2023/2024, firmato per conformità dal Presidente della Società, ovvero comunicazione di conferma delle cariche sociali nell'ipotesi di mancata variazione delle stesse (punto 2 del C.U. n. 158 del 7/6/2023).*

- *fideiussione bancaria a prima richiesta con scadenza all'11 luglio 2024 di importo pari a euro 31.000,00 (punto 5 del C.U. n. 158 del 7/6/2023)";*

2) "*la società AC LOCRI 1909 per rispondere a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell'art. art. 6, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva in vigore per gli atti e comportamenti posti in essere dal sig. Giuseppe Mollica, così come riportati nei precedenti capi di incolpazione*".

Gli accordi ex art. 127 CGS

Prima dell'apertura dell'udienza, così come previsto dall'art. 127, comma 1 del CGS vigente, la Procura Federale, il sig. Giuseppe Mollica e la società AC Locri 1909 hanno depositato proposte di accordo rimesse alla valutazione di questo Tribunale. Il Tribunale, lette le proposte di accordo e uditi in udienza l'Avv. Maurizio Gentile in rappresentanza della Procura Federale e il sig. Giuseppe Mollica, anche in rappresentanza della società AC Locri 1909, ritenuto, ai sensi dell'art. 127, comma 3, CGS che la qualificazione dei fatti operata dalle parti è corretta, così come congrue sono le sanzioni proposte, dichiara efficaci gli accordi;

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, definitivamente pronunciando, applica le seguenti sanzioni:

- per il sig. Giuseppe Mollica, giorni 27 (ventisette) di inibizione;
- per la società AC Locri 1909, euro 1.333,00 (milletrecentotrentatre/00) di ammenda.

Dichiara la chiusura del procedimento.

Così deciso nella Camera di consiglio del 27 febbraio 2024.



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

I RELATORI

Andrea Fedeli
Ermando Bozza

IL PRESIDENTE

Maurizio Lascioli

Depositato in data 27 febbraio 2024.

IL SEGRETARIO

Marco Lai